

Comunione legale

L'oggetto dell'espropriazione immobiliare e la comunione legale dei beni

di **Paolo Criscuoli** - Notaio in Fontanellato

L'espropriazione realizzata a danno di uno dei coniugi in comunione legale da parte di un suo creditore particolare ha rappresentato, sin dalla riforma del diritto di famiglia, una fattispecie ricca di spunti interpretativi e soprattutto oggetto di non univoca applicazione pratica. La Corte di Cassazione, in un recentissimo intervento, ha offerto agli operatori del diritto una valida guida operativa nel tentativo di superare i diffusi contrasti esistenti in dottrina e nelle prassi giurisprudenziali. Il presente scritto mira a decodificare alcune delle più importanti direttive offerte dai Giudici di legittimità.

Con la riforma del diritto di famiglia è stata introdotta nel codice civile una regolamentazione relativa all'adempimento delle obbligazioni contratte dai coniugi in regime di comunione legale dei beni. La formulazione letterale delle disposizioni del codice evidenzia la necessità avvertita dal Legislatore di distinguere le obbligazioni a seconda che facciano capo ad un interesse comune dei coniugi ovvero siano finalizzate alla realizzazione di interessi particolari ed individualistici di ciascuno di essi.

È possibile differenziare i debiti della comunione da quelli "personali" di ciascuno dei coniugi (1) e, rispetto alle diverse tipologie di passività, la disciplina positiva si presenta differente a seconda che a rispondere dei debiti siano beni acquistati dai coniugi personalmente oppure beni acquistati in regime di comunione legale.

In particolare, questi ultimi rispondono anzitutto (a) dei pesi e degli oneri di cui sono gravati al momento dell'acquisto, (b) dei debiti contratti separatamente dai coniugi per il mantenimento della famiglia o l'istruzione e l'educazione dei figli e comunque assunti nell'interesse della famiglia, (c) dei carichi della comunione e (d) delle obbligazioni che i coniugi abbiano contratto congiuntamente.

Coesistono e si contemperano nella normativa vigente un criterio di imputazione di tipo "oggettivo" (che riguarda le fattispecie sopra individuate da "a" a "c") che tiene conto della causa sottostante l'obbligazione, ed un criterio d'imputazione "soggettivo" (individuato *sub* "d") che, invece, prescinde del tut-

to dalle ragioni relative all'assunzione del credito e si fonda essenzialmente sulle modalità con cui l'obbligazione è sorta (2).

I beni della comunione rispondono, sia pure in via sussidiaria, dei debiti personali di ciascuno dei coniugi, da qualunque causa derivanti (3) ed anche se contratti prima del matrimonio, «fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato» (art. 189 cod. civ.) (4).

La normativa dettata in materia tratteggia, inoltre,

Note:

(1) Per una sintesi cfr. Bonilini, *Nozioni di diritto di famiglia*, 1987, Torino, 75 ss.; Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, 1979, Milano, Vol. VI, I, sez. I, 155 ss., in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni. Per l'analisi di talune ambiguità interpretative suscitate dalle norme in seguito richiamate nel testo, cfr. anche Sassoli, *Debito personale del coniuge e debito della comunione*, in *Notariato*, 1999, 2, 132 ss.

(2) Cfr. Sassoli, *op. cit.*, 126.

(3) Cfr. Cass., Sez. Un., 4 agosto 1998, n. 7640, in *Giust. civ.*, 1999, I, 791, che include anche i debiti derivanti da illecito. In dottrina, nello stesso senso, cfr. V. De Paola, *La responsabilità sussidiaria della comunione legale ex art. 189 c.c.: responsabilità al 50% o per intero?*, in *Corr. giur.*, 2, 1999, 205, il quale comprende tra i creditori particolari del singolo coniuge coloro che vantano un credito a titolo di responsabilità extra-contrattuale relativo ad un'attività di produzione giuridica non riferibile alla comunione.

(4) A completamento del breve quadro generale tratteggiato nel testo, giova precisare che i beni personali di ciascun coniuge rispondono dei carichi della comunione sussidiariamente rispetto ai beni che ne formano oggetto e nei limiti della metà del credito (art. 190 cod. civ.), mentre i beni personali di ciascun coniuge non rispondono dei crediti personali contratti dall'altro.

una sorta di funzionalizzazione dei beni della comunione. Non vuol dirsi chiaramente che la comunione legale costituisca un patrimonio destinato e meno ancora un autonomo soggetto di diritto. Nondimeno, da un'analisi del dettato positivo, si evince una forma di separazione patrimoniale che, nel concorso tra creditori della comunione e creditori personali dei coniugi, attribuisce sui beni della comunione stessa, un privilegio ai primi rispetto ai secondi, purché chirografari (art. 189, comma 2 cod. civ.) (5).

Originariamente, il testo provvisorio della norma in esame aveva previsto la possibilità di aggredire i beni della comunione da parte dei creditori personali dei singoli coniugi «limitatamente alla quota del coniuge obbligato». Il testo definitivamente licenziato, però, sancisce, al secondo comma, la responsabilità sussidiaria dei beni della comunione per le obbligazioni personali dei coniugi «fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato» (6).

Prima di affrontare in concreto il valore di tale ultima proposizione, per cogliere a pieno il *modus operandi* dell'esecuzione dei beni della comunione legale, non è inutile soffermarsi brevemente proprio sull'estensione della responsabilità sussidiaria.

La formulazione della norma e, in particolare, proprio il richiamo a tale sussidiarietà avevano indotto una parte della dottrina a ritenere che l'esecuzione sui beni comuni non potesse intraprendersi prima della negativa o insufficiente escussione del patrimonio personale del coniuge obbligato (7). Questa impostazione è rimasta isolata e, secondo la tesi oggi prevalente, il creditore potrà senz'altro aggredire qualunque bene dei coniugi, essendo incerto, per i terzi, quali siano esattamente i beni comuni e quelli personali. Sarà onere dei coniugi medesimi indicare i beni personali su cui il creditore potrà e dovrà soddisfarsi con precedenza (8).

Più che di un vero e proprio *beneficium excussionis*, ci pare, dunque, possa parlarsi di *beneficium ordinis*.

La dottrina più accreditata fa leva su un argomento di tipo sistematico e mette a raffronto la sussidiarietà cui rinvia l'art. 189 più volte citato con il *beneficium excussionis* disciplinato in altri contesti normativi. In quest'ottica, ci pare sufficiente, ad esempio, il richiamo alle norme dettate in materia di società in nome collettivo ed in particolare all'art. 2304 cod. civ., laddove la forma di tutela in favore dei soci assume caratteri recisi ed inequivocabili, rispetto alle altre norme che pure regolano forme di sussidiarietà più mitigata, come gli artt. 2268 cod. civ., dettato in materia di società semplice, ovvero l'art. 1944 comma 2, cod. civ. previsto in materia di fideiussione (9).

La tesi del *beneficium excussionis* inteso alla stregua di una condizione di procedibilità dell'esecuzione, quindi, potrebbe essere accolta soltanto se gli artt. 189 e 190 cod. civ. fossero formulati conformemente all'art. 2304 cod. civ. in tema di responsabilità nella s.n.c., ove è stabilito che i creditori sociali «non possono pretendere il patrimonio dei singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale». Il che, evidentemente, non è.

Sotto altri profili, però, il contenuto ed i limiti del disposto di cui all'art. 189 cod. civ. sono stati da sempre oggetto d'acceso dibattito, specie se si considera che, nella prassi operativa, le attività esecutive intraprese per obbligazioni effettivamente «gravanti» sulla comunione legale - cioè connesse alle fattispecie individuate dal citato art. 186 cod. civ. - rappresentano un'astrazione quasi scolastica (10).

Nella maggior parte dei casi i creditori che aggrediscono beni della comunione sono proprio i creditori personali del singolo coniuge ed è in questo contesto che la corretta interpretazione dell'art. 189 cod. civ. viene in evidenza, specie con riguardo alla necessità

Note:

(5) Cfr. Oppo, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 113, secondo il quale i beni in comunione non costituiscono un patrimonio di destinazione perché essi non sono insensibili alle obbligazioni difformi dalla loro destinazione e non è esclusa la possibilità di vincolarli ed escu-terli per crediti sorti per causa diversa. Una qualche separazione, però, prosegue l'Autore, sembra innegabile in rapporto al privilegio dei creditori della comunione rispetto ai creditori personali (art. 189 comma 2) e alla sussidiarietà (e parziarietà) della responsabilità dei singoli coniugi per le obbligazioni della comunione (art. 190).

(6) Cfr. Frangini, *Espropriazione del bene in comunione legale coniuge e forme dell'esecuzione*, in *Notariato*, 1999, 4, 315.

(7) Cfr. De Paola, Macrì, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978, 198.

(8) Verosimilmente vi provvederà il coniuge non direttamente obbligato. In argomento, cfr. Frangini, *op. cit.*, *ivi*, secondo cui è peraltro indubbia la difficoltà per il terzo creditore di distinguere i beni comuni dai beni personali del debitore al fine di selezionare preventivamente quelli che con priorità dovrebbero essere assoggettati ad azione esecutiva.

(9) Cfr. Corsi, *op. cit.*, 163. Negli ultimi due casi menzionati, la sussidiarietà prevista dalla legge impone al socio o al fideiussore di indicare «i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi». Diverso, invece, è il tenore dell'art. 2304 cod. civ. secondo cui «i creditori sociali [...] non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale». Anche nel disposto dell'art. 189 cod. civ. manca una formula analoga a quella dettata in materia di società in nome collettivo, ragion per cui dovranno essere i coniugi ad indicare i beni personali che debbono essere escussi prima del patrimonio in comunione legale e, in mancanza, ne subiranno l'espropriazione.

(10) Così Cardino, *Creditori particolari del coniuge in comunione legale e oggetto del pignoramento fra diritto vivente e diritto morrente*, in *Giur. merito*, 2012, 3, 605.

di stabilire in che modo opererà in concreto la limitazione di responsabilità dei beni sino al valore della quota spettante al coniuge obbligato.

Interpretazione dell'art. 189 cod. civ. (tesi astrattamente prospettabili)

La tematica principale di questo scritto attiene, dunque, all'oggetto dell'aggressione esecutiva da parte dei creditori particolari di un coniuge in regime di comunione legale dei beni, che agiscano sui beni che fanno parte della comunione medesima.

Di recente, l'opportunità per un'ulteriore riflessione è stata offerta da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (11), intervenuta sulla materia con il conclamato scopo di rendere chiarezza, in considerazione delle gravi differenze ricostruttive verificatesi nel variegato panorama tracciato dalle pronunzie di merito e dalla concreta prassi applicativa formatasi nei Tribunali (12).

Facendosi interprete della propria funzione nomofilattica, il Supremo Collegio si è mostrato pienamente cosciente delle difficoltà applicative connesse all'espropriazione dei beni in comunione legale in tutte le sue sfaccettature.

Riguardo all'interpretazione dell'art. 189 cod. civ. sono state ipotizzate, infatti, ben quattro distinte modalità per eseguire il pignoramento su immobili acquistati in comunione legale dei beni ad opera del creditore personale di uno dei coniugi:

- secondo una prima soluzione, almeno astrattamente rappresentata, si potrebbe ritenere aggredibile l'intera quota ideale dei beni in comunione legale;
- secondo una seconda impostazione teorica, sarebbe possibile aggredire la quota ideale vantata dal coniuge obbligato su ciascun bene oggetto della comunione;
- secondo altra corrente di pensiero, sarebbe possibile aggredire per intero i singoli beni della comunione, ma con attribuzione di metà del ricavato al coniuge non obbligato;
- infine, si era considerata la possibilità di aggredire i singoli beni della comunione sempre nella loro interezza, ma con attribuzione dell'intero ricavato della vendita al creditore particolare del coniuge obbligato. Soltanto in caso di opposizione da parte del coniuge non obbligato, sarebbe stato possibile limitare il valore dell'esecuzione alla quota di un mezzo, da computarsi, però, sul valore complessivo dei beni che formano la comunione legale (13).

Anticipando almeno parzialmente talune conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte, va subito rilevato come le prime due posizioni fossero state (al-

meno di recente) accantonate dalla giurisprudenza di merito prevalente, soprattutto a seguito di un'ulteriore pronuncia della Cassazione (14) rispetto alla quale, peraltro, è consentito cogliere una certa continuità con l'ultima sentenza qui oggetto d'esame.

Già in altra occasione, infatti, la Corte (15) aveva appena lambito l'argomento oggetto della presente analisi, affermando la legittimità di un provvedimento di sequestro su un bene facente parte della comunione legale ad opera dei creditori personali di uno dei coniugi. In quell'occasione il bene della comunione era stato assoggettato nella sua interezza e non *pro quota* ad azione conservativo-cautelare e le Sezioni Unite avevano riconosciuto, sia pure in un *obiter dictum*, la legittimità dell'operato dei creditori. Questo aveva spinto dottrina e giurisprudenza ad abbandonare in maniera più o meno definitiva la tesi che considerava ammissibile esclusivamente il pignoramento *pro quota*.

Tuttavia, la Corte, affermando che la soluzione adottata in concreto dal giudice di merito fosse in linea con la lettera e la *ratio* della norma, aveva perduto l'occasione di risolvere l'altro annoso dilemma dibattuto nella letteratura giuridica che aveva affrontato la questione. Era rimasto sullo sfondo, cioè, proprio il *modus operandi* della limitazione al potere di escutere beni della comunione fissato dall'art. 189 cod. civ.

I giudici di legittimità non avevano ben chiarito se la limitazione al valore di un mezzo del bene staggi-

Note:

(11) Cass. 14 febbraio 2013, n. 6575, inedita a quanto consta.

(12) La Corte, pur dichiarando il ricorso avverso la sentenza di secondo grado inammissibile per ragioni di rito, proprio a cagione dell'importanza delle questioni sollevate, ha fatto uso del potere attribuito dal vigente art. 363 cod. proc. civ., che consente di dichiarare d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso e qualora la Corte ritenga la questione decisa sia di particolare importanza, il principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. Con questo strumento i Giudici hanno esteso le loro valutazioni all'intera materia in esame offrendo dei parametri operativi cui i Tribunali di merito saranno verosimilmente obbligati a guardare con estremo rigore. In tema di pronuncia ex art. 363 cod. proc. civ. anche in caso di rinuncia al ricorso ad opera delle parti, cfr. Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 9, 1214; nonché, da ultimo, Cass. 26 settembre 2011, n. 19596, in *Giust. civ.*, 2013, 2, 440.

(13) Per una sintetica trattazione delle diverse soluzioni prospettabili cfr. Briganti, *Procedure esecutive e comunione legale*, in *Notariato*, 2001, 182 ss.

(14) Si sta facendo riferimento a Cass., Sez. Un., 4 agosto 1998, n. 7640, in *Giust. civ.*, 1999, I, 791 e in *Notariato*, 1999, 2, 121.

(15) Giudicando a Sezioni Unite, non per risolvere un contrasto insorto tra sezioni semplici, ma in quanto il ricorrente principale aveva eccepito un difetto di giurisdizione, posto che la questione in esame, a quanto consta, non era mai stata discussa *ex professo* dalla Suprema Corte.

to dovesse valere su ciascun bene espropriato oppure, se questo limite dovesse operare per l'intero compendio dei beni in comunione legale, con onere per il coniuge non debitore di esercitare apposita opposizione all'esecuzione domandando contestualmente la separazione giudiziale dei beni.

Ciò aveva comportato, in vero, un certo disagio nelle ricostruzioni successive e si erano registrate opinioni sensibilmente difformi sia in giurisprudenza (16) che in dottrina (17).

La giurisprudenza di merito, quindi, si era mostrata incostante, talvolta ammettendo che la limitazione operasse per ogni singolo bene escusso fino alla metà del suo valore (18), in altri casi, invece, sostenendo che la limitazione operasse rispetto al valore della metà dell'intera massa dei beni in comune (19).

Non è un caso che, autorevolmente commentando la decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite, Taluno avesse raccomandato di attendere un nuovo prossimo "incontro" tra l'art. 189 cod. civ. e la giurisprudenza di legittimità, al fine di risolvere i dubbi interpretativi ancora esistenti, con l'auspicio che il successivo *appuntamento* potesse essere più proficuo del precedente (20).

Ci pare di poter dire che la Suprema Corte abbia quantomeno deciso di raccogliere l'invito.

Espropriazione della quota

Su un punto esiste una sostanziale concordia in dottrina: oggetto dell'espropriazione non può essere la quota della comunione legale nel suo complesso (21), né può essere colui chi agisce *in executivis* a domandare la separazione dei beni tra coniugi, in considerazione della natura tassativa dell'elencazione contenuta all'art. 192 cod. civ., ove sono indicati i casi di scioglimento della comunione (22).

Immaginare un'espropriazione dell'intera quota dei beni in comunione legale, infatti, vorrebbe dire poter tollerare almeno in astratto che sia messa in vendita, per soddisfare i creditori, una quota dell'intera massa comune e che, a seguito dell'alienazione, altri soggetti si sostituiscano al coniuge escusso nella titolarità e nell'esercizio dei poteri amministrativi della comunione legale.

Più incisivamente si è poi rilevato che non sarebbe legittimo procedere al pignoramento di un patrimonio composito ed eterogeneo quale è quello della comunione legale, formato da beni materiali ed immateriali, in quanto le esigenze di specificità che caratterizzano il procedimento esecutivo sarebbero materialmente impraticabili (23).

Esclusa, dunque, la possibilità di espropriare la quota del patrimonio comune, senza dubbio maggiore

diffusione - sia in dottrina che in giurisprudenza - ha avuto la tesi che ammette l'espropriazione condotta sulla quota di un mezzo dei beni della comunione intesi atomisticamente (24).

Note:

(16) Cfr., ad esempio, Trib. Roma 11 giugno 2005, in *Giur. merito*, 2006, 4, 933 (la sentenza a dire la verità è del 25 marzo 2005 ma è stata riportata nella citata Rivista probabilmente con l'indicazione della data di pubblicazione) e Trib. Livorno 21 marzo 2000, in *Notariato*, 2000, 6, 566. Le due pronunzie, peraltro in consapevole contrasto l'una con l'altra, offrono due ricostruzioni contrapposte. Nella pronunzia del Tribunale di Roma si sostiene che «il Tribunale di Livorno, invero male interpretando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 7640 del 4 agosto 1998, ha erroneamente affermato che, fermo il principio della rimborsabilità fissato dal predetto art. 192, comma 2, cod. civ., l'esecuzione deve svolgersi certamente sull'intero dei beni in comunione, ma con soddisfazione su metà della somma ricavata e con attribuzione del restante 50% al coniuge non esecutato». Secondo l'opposta prospettiva, fatta propria dal Giudice capitolino, il limite del 50% doveva intendersi riferito al valore dell'intera massa dei beni in comunione legale e solamente in virtù dell'intervento del coniuge non esecutato tale limite poteva essere fatto valere, qualora, però, costui avesse promosso contestualmente all'opposizione, anche domanda di divisione giudiziale della comunione.

(17) Per esempio, secondo Sassoli, *op. cit.*, 132, le Sezioni Unite, ammessa la possibilità dell'esecuzione sull'intero bene della comunione legale, avrebbero consentito al creditore di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita coattiva «ma fino al valore corrispondente a quello spettante sull'intera massa al coniuge debitore». Diversamente, cfr. M. Finocchiaro, *Le Sezioni Unite e l'art. 189 c.c.: un incontro mancato*, in *Giust. civ.*, 1999, 3, 791, che lamenta appunto l'ambiguità della pronunzia, affermando che nella specie - soprattutto considerata la rilevanza della questione dibattuta, per la prima volta all'esame dei giudici di legittimità - «più che a fronte di una motivazione "concisa", pare essere in presenza di una di quelle motivazioni che, ove adottate dai giudici di merito, il S.C. non esiterebbe a definire "apparenti"».

(18) Cfr. Trib. Piacenza, 20 ottobre 2011, in *Giur. merito*, 2012, 2, 391 e Trib. Livorno 21 marzo 2000, cit.

(19) Cfr. Trib. Pisa, 28 novembre 2008, in *Giur. merito*, 2012, 3, 604; Trib. Roma, 28 dicembre 2005, in *Giur. merito*, 2006, 7-8, 1640, con nota di Lombardi, *Espropriazione forzata dei beni della comunione legale e responsabilità sussidiaria ex art. 189 comma 2*. Precedentemente, cfr. Trib. Napoli, 6 aprile 1990, in *Dir. famiglia*, 1991, 588.

(20) Cfr. M. Finocchiaro, *op. cit.*, *ivi*, il quale aveva auspicato pure che un'eventuale futura pronunzia di legittimità non si risolvesse in un mero rinvio alla "massima" della sentenza come frequentemente accade allorché un certo tema è stato oggetto d'esame da parte delle Sezioni Unite.

(21) Cfr. Cardino, *op. cit.*, § 3 nonché gli autori richiamati alla nota 23; analogamente, cfr. Baroncini, *Espropriazione forzata e comunione legale dei beni*, in *Famiglia persone e successioni*, 2012, 511.

(22) Cfr. Sassoli, *op. cit.*, 130.

(23) Cfr. Cardino, *op. cit.*, § 3.

(24) In dottrina, per tutti, cfr. Cardino, *op. cit.*, 605 ss. Possibilista anche Macagno, *L'espropriazione forzata su beni della comunione legale per debiti personali di uno dei coniugi*, in *Giur. merito*, 2012, 2, 393 ss., l'Autore soggiunge che «la vendita (*rectius*: l'espropriazione, *n.d.r.*) della quota indivisa è stata a lungo l'opzione prescelta da una "maggioranza silenziosa" di Uffici Giudiziari, anche se spesso senza la piena consapevolezza della sua peculiarità».

In questo senso si era espressa la giurisprudenza di merito più risalente (25), mentre la prassi probabilmente più diffusa era quella di ammettere comunque, anche in caso di espropriazione della quota indivisa di un mezzo a carico del coniuge esecutato, che si procedesse alla divisione giudiziale secondo le forme del pignoramento della quota indivisa (26).

Quale diretta conseguenza, dunque, si riteneva applicabile in via diretta (e non analogica) alla fattispecie *de qua* l'intera disciplina dettata per l'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, gli artt. 599 e ss. cod. proc. civ. (oltre agli artt. 180 e 181 disp. att. cod. proc. civ.).

Rispetto a questa impostazione erano state rilevate una serie d'incongruenze tecniche di non scarso rilievo.

In primo luogo, veniva in evidenza un'applicazione contraria alla lettera della legge, che ammette semmai l'espropriazione dei "beni" con la limitazione al valore della quota del coniuge non debitore e non l'espropriazione della "quota" medesima.

Anche l'espropriazione di una quota del singolo bene, inoltre, avrebbe comportato, sia pure limitatamente al solo bene escusso, che potenzialmente su questo si sarebbe formata una comunione *anomala* tra coniugi e terzi laddove fosse stata subastata la quota, come il codice di procedura ammette, senza procedere alla vendita dell'intero.

A tali critiche si ribatteva affermando che i coniugi possono ben essere titolari in comunione legale di una quota indivisa dei beni insieme a terzi, senza che questo comporti alterazioni di sorta nella disciplina della comunione legale (27).

La dottrina che ammetteva l'espropriazione della quota si divideva poi in ordine alla sorte che sarebbe spettata alla quota non oggetto di azione esecutiva. Taluno riteneva che la stessa sarebbe rimasta in comunione tra i coniugi, il che però avrebbe reso detta quota ancora una volta soggetta alla disciplina dell'art. 189 cod. civ., con facoltà per i terzi creditori di sottoporre tale porzione indivisa di un mezzo ad una nuova azione esecutiva e così via all'infinito (28).

Altri autori, invece, ritenevano che la quota non escussa fuoriuscisse dalla comunione per essere acquistata solamente dal coniuge non obbligato, così esponendosi alle critiche di chi faceva notare come si sarebbe trattato di uno scioglimento parziale della comunione legale dei beni non previsto da alcuna norma oppure, a tutto voler concedere, della creazione di una nuova categoria di "beni personali" al di fuori della tassativa elencazione di cui all'art. 179 cod. civ. (29).

Inoltre, se si ammettesse che la quota del bene non staggito possa essere acquistata in proprietà esclusiva dal singolo coniuge non debitore, si creerebbe, almeno virtualmente, un'occasione di lucro indebito in favore di costui.

È stato correttamente osservato, infatti, che in base al disposto dell'art. 192 commi 2 e 4 cod. civ. sussiste l'obbligo del coniuge debitore di rimborsare alla comunione l'intero valore dei beni aggrediti dai suoi creditori personali (30). L'altro coniuge, così, in sede di scioglimento, riceverebbe, in aggiunta alla quota di un mezzo già acquisita per effetto dell'espropriazione, anche la metà del valore del bene escusso (31).

Ma l'argomento più persuasivo che consente di escludere l'escussione della quota del coniuge debitore rimane il fatto che la comunione legale non può essere considerata alla stregua di una normale comunione regolata in tutto e per tutto dagli artt. 1100 ss. cod. civ.

Essa si atteggia piuttosto come una forma di comproprietà solidale, in cui ciascuno dei coniugi è proprietario dell'intero. Il riferimento normativo alle quote, infatti, è effettuato al solo fine di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 cod. civ.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i

Note:

(25) Cfr. Trib. Genova, 30 gennaio 1982, in *Giur. merito*, 1982, 804.

(26) Cfr. Cardino, *op. cit.* e gli orientamenti "tolleranti" citati al § 9.

(27) L'amministrazione della comunione, cioè, riguarderebbe soltanto la quota e non l'intero bene.

(28) Ma sul punto si vedano ancora le considerazioni critiche di Cardino, *op. cit.*, in particolare §5, secondo cui, in buona sostanza, tale quota "rimasta" in comunione legale dei beni dovrebbe considerarsi non più assoggettabile ad azione esecutiva.

(29) Cfr. Baroncini, *op. cit.*, 512.

(30) Tale obbligo può essere coattivamente eseguito solo al momento dello scioglimento della comunione stessa.

(31) Per un rinvio all'art. 192, cfr. Trib. Ascoli Piceno, 17 gennaio 2011, in *Giur. merito*, 2012, 3, 603. Riconoscere la proprietà esclusiva della quota in capo al coniuge non debitore avrebbe verosimilmente comportato in sede di scioglimento un ingiustificato arricchimento proprio per il coniuge non debitore, poiché l'onere di rimborso a carico del coniuge espropriato avrebbe riguardato per legge l'intero valore della quota subastata. Cfr. Cardino, *op. cit.* e gli autori ivi citati in nota 41, secondo cui «se il bene è stato espropriato per metà ed è quindi uscito dalla comunione legale, essendo l'altra metà tornata al coniuge non debitore, obbligare il coniuge escusso a reimmettere nella comunione il valore della sua quota subastata e poi dividere paritariamente la massa così formata, porterebbe ad un arricchimento indebito (in ragione della metà del valore del bene pignorato), del coniuge non debitore».

creditori della comunione (art. 190 cod. civ.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 cod. civ.) (32). La S.C., nella pronunzia in esame, ha inteso dare continuità a tale ricostruzione ed al granitico orientamento che l'ha condivisa, senza nascondere che sul punto sussistono ancora forti divergenze in dottrina meritevoli di ben altri approfondimenti (33).

Giova peraltro precisare che, secondo un orientamento, ciò che non esisterebbe e non potrebbe di conseguenza essere pignorato, sarebbe solamente la quota sull'intera massa comune, in quanto la comunione legale costituisce appunto "una comunione senza quote" ed un regime giuridico a carattere continuativo. Laddove, però, un creditore pignorasse non la quota del coniuge nella comunione legale, ma direttamente il bene nella misura della metà, egli avrebbe semplicemente deciso di "autolimitarsi" in modo da prevenire l'assai probabile opposizione del coniuge non debitore (34). La scelta del creditore pignorante consentirebbe, dunque, di portare a buon fine l'escussione dei beni secondo le regole dell'espropriazione dei beni indivisi (35).

Secondo questo orientamento, non vale obiettare che in tal modo si giungerebbe all'assurda conclusione di sostituire - una volta definito il procedimento di espropriazione forzata - il coniuge, all'interno della comunione legale, con un terzo estraneo (l'aggiudicatario della quota indivisa), con l'ulteriore inammissibile conseguenza d'introdurre surrettiziamente una non prevista causa di scioglimento della comunione legale. Invero, bisogna distinguere la comunione legale dai singoli beni oggetto di comunione; nell'ambito della comunione non vi sono quote, per cui non è possibile la vendita forzata della quota ed il conseguente subingresso dell'aggiudicatario in luogo del coniuge debitore; viceversa, nell'ambito dei singoli beni oggetto di comunione legale, ben può aversi una comunione ordinaria (come accade ad es. quando i coniugi in regime di comunione legale decidano di trasferire a terzi estranei una quota del loro bene comune). Per questo motivo, nulla osterebbe all'applicazione della disciplina relativa all'espropriazione dei beni indivisi a ciascun bene comune (atomisticamente considerato) ed alla conseguente eventuale vendita forzata della quota di tale singolo bene.

Anche questa impostazione, però, è stata seccamente ruscata dalla Suprema Corte, la quale ha affermato, in linea con quanto già ritenuto da altra parte della giurisprudenza di merito, che così come è illegittimo il pignoramento di un diritto reale inesisten-

te (36), poiché la sua espropriazione darebbe luogo artificiosamente alla sua creazione *ex novo*, analogamente deve negarsi la possibilità di limitare il pignoramento ad una quota ideale del bene staggito (37).

Note:

(32) Il riferimento è, chiaramente, a Cort. cost. 17 marzo 1988, n. 311, in *Dir. fam.*, 1988, 715.

(33) La tesi che nega l'esistenza giuridica di una quota nella comunione legale dei beni, che per questo costituisce qualcosa di diverso dalla comunione ordinaria, è accolta dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte. Cfr., *ex multis*, Cass. 25 ottobre 2011, n. 22082, in *Diritto & Giustizia*, 2011; Cass. 11 giugno 2010, n. 14093, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 6, 899; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890, in *Il civilista*, 2008, 1, 71; Cass. 19 marzo 2003, n. 4033, in *Dir. famiglia*, 2003, 648; Cass. 11 aprile 2002, n. 5191, in *Giur. it.*, 2003, 1150; Cass. 14 gennaio 1997, n. 284, in *Dir. famiglia*, 1998, 26.

(34) In questa stessa direzione ci pare orientarsi anche Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, in *Giur. merito*, 2004, 469, secondo cui, l'atto di vendita di una quota di un bene in comunione legale dei beni non sarebbe nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto, ma semplicemente annullabile, poiché il coniuge è "proprietario solidale" del bene in comunione, ma è legittimato a disporne a favore di un terzo per l'intero o anche in parte (nella misura di 1/2, ma anche di 1/3 o di 1/4), e ove l'atto dispositivo sia stato compiuto in carenza dell'autorizzazione ex art. 184 cod. civ., l'altro coniuge potrà, entro un anno, ottenerne l'annullamento. In mancanza di impugnazione, tuttavia la cessione si consoliderà col duplice effetto di "restringere" l'oggetto della comunione legale alla quota residua e di costituire una comunione ordinaria tra il terzo da un lato e i due coniugi dall'altro. Ad avviso di chi scrive, beninteso, la ricostruzione da ultimo offerta non potrebbe valere qualora il coniuge in comunione non intendesse trasferire semplicemente una quota ideale del bene in comunione, ma "la sua" quota di quel bene. Laddove la volontà del disponente fosse ricostruita in tal senso, infatti, l'atto dovrebbe essere dichiarato radicalmente nullo e non semplicemente annullabile.

(35) Cfr. Trib. Lecce, 3 febbraio 2010, in *Giur. merito*, 2012, 3, 604, con le motivazioni di seguito riportate nel testo. Ma per conclusioni analoghe, sia pure non supportate da argomentazioni di sorta, cfr. anche Trib. Mantova, 5 maggio 2009, il Caso.it.; *contra* Trib. Reggio Emilia, 26 maggio 2010, in *Giur. merito*, 2012, 3, 603.

(36) Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di un pignoramento del solo diritto di usufrutto o della sola nuda proprietà di un bene di cui il debitore risultasse pieno proprietario.

(37) Sia consentito rilevare come questa impostazione, già sostenuta da Trib. Reggio Emilia, 26 maggio 2010, cit., abbia preso le mosse da una pronunzia della Suprema Corte non esattamente in termini rispetto all'argomento trattato e, cioè, da Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, in *Dir. e giur.*, 1986, 969, secondo cui «non può il creditore frazionare col pignoramento un bene che, funzionalmente e giuridicamente, è un'unità indivisibile. Un bene deve essere pignorato nella sua integrità economico-funzionale». Da tali principi, si fa oggi discendere l'impossibilità di limitare il pignoramento ad una quota del bene escusso, in virtù di un'equiparazione che potrebbe destare dubbi sul piano logico prima ancora che giuridico. Infatti, altro è subire il frazionamento materiale di un immobile a seguito del suo pignoramento, altro ancora, invece, vuol dire realizzare un frazionamento soltanto giuridico ed ideale in quote di comproprietà dello stesso bene. Ma, in argomento, si vedano le convincenti argomentazioni di Astuni, *L'individuazione del bene oggetto di pignoramento. Dati catastali e descrizione*, in *Rivista telematica di giurisprudenza* - n. 21 - Ottobre 2009, 19. Secondo l'Autore, lo smembramento del-

(segue)

Espropriazione dell'intero e diverse modalità di riparto. Il nuovo corso della Cassazione

Il pignoramento di un immobile in comunione legale, dunque, va eseguito solo ed esclusivamente per la piena proprietà. La limitazione che la legge consente di effettuare a vantaggio del coniuge non debitore riguarderà, pertanto, solamente quanto ricavato dalla vendita coattiva.

Secondo un primo orientamento, particolarmente diffuso in giurisprudenza, la quota di spettanza di ciascun coniuge può dirsi certa nel suo ammontare soltanto nella fase di divisione. Prima di questo momento, invece, rappresenterebbe esclusivamente un'astratta misura di riparto, e neppure l'unica (38) dovendosi tener conto, in sede di divisione, dell'esistenza di eventuali obblighi di rimborso *ex art. 192 comma 3 cod. civ.* e di eventuali obblighi di ricostituzione della comunione da parte dei coniugi *ex art. 184 comma 3 cod. civ.* (39).

Per questo motivo, il limite al valore della quota potrebbe operare legittimamente solo su impulso del coniuge non debitore che, con l'opposizione all'esecuzione, domandi la separazione giudiziale dei beni (40).

Questa tesi costituisce probabilmente il massimo sforzo di coordinamento tra la disciplina dell'esecuzione immobiliare e quella della comunione legale, con lo scopo di raggiungere una sufficiente linearità logico-giuridica tra le contrapposte istanze connesse all'una ed all'altra materia.

Del resto, le maggiori critiche a tale impostazione hanno natura più che altro pragmatica, nel senso che, per effetto dell'opposizione del coniuge non debitore, la procedura esecutiva subirebbe un'intollerabile battuta d'arresto al fine di consentire ai coniugi di procedere al complesso e articolato scioglimento della comunione legale in sede giudiziale, provvedendo a rimborsi e reintegrazioni e, quindi, all'esatta determinazione delle rispettive spettanze. Ma anche al di là delle critiche correlate all'inevitabile dilatazione delle tempistiche giudiziali, che pure lasciano il tempo che trovano laddove vi sia da ragionare di diritto (41), una soluzione che "imponga" al coniuge non debitore di ricorrere alla separazione giudiziale dei beni per salvaguardare i propri diritti in sede esecutiva, rischia di apparire uno strumento eccessivo o abnorme. Il coniuge non debitore potrebbe trovarsi, in altre parole, costretto a "barattare" l'interesse a salvaguardare le proprie ragioni di proprietario del singolo bene, con quello, a nostro sommo avviso parimenti meritevole di tutela, a rimanere in comunione legale dei beni.

La Suprema Corte, nel recente intervento sopra richiamato, ha aderito all'impostazione contraria (42), secondo cui, ferma restando la necessità che si proceda all'espropriazione dell'intero bene in comune, il ricavato della vendita del singolo bene andrebbe ripartito per metà in favore del coniuge non debitore e per l'altra metà, dedotte le spese della procedura, a vantaggio dei creditori particolari del coniuge debitore.

Il S.C., in un breve passaggio, ha per di più escluso che la metà del controvalore del bene attribuito al coniuge non obbligato possa (ri)cadere in comunione legale dei beni. Nel pensiero della Suprema Corte, infatti, a seguito della vendita coattiva si realizzerebbe un'ipotesi di scioglimento normativamente non previsto della comunione legale sul bene alienato, scioglimento determinato appunto dall'acquisto che altri ne faccia (43).

Di conseguenza, la metà del ricavato dalla vendita dell'immobile oggetto del pignoramento spetterà al coniuge non debitore senza particolari destinazioni a vantaggio della famiglia.

Note:

(continua nota 37)

la proprietà in diritti frazionari, siano essi diritti reali minori o quote di comproprietà, non diversamente dal frazionamento di un immobile strutturalmente e funzionalmente unico, arreca un probabile pregiudizio al valore di mercato ed è quindi operazione che può ritenersi consentita soltanto al titolare, ma non a un terzo.

(38) Per una sintesi in ordine alla procedura di scioglimento della comunione, sia pure nell'ambito di una fattispecie peculiare, cfr. Solimene, *Comunione legale e nullità del matrimonio*, in *Famiglia*, 2005, 1, 157.

(39) Cfr. Corsi, *op. cit.*, 167.

(40) Cfr. Trib. Pisa, 28 novembre 2008, cit.; Trib. Roma, 28 dicembre 2005, cit.; Trib. Napoli, 6 aprile 1990, cit.

(41) Ed, infatti, le ricusa espressamente Trib. Roma, 28 dicembre 2005, cit.

(42) Su cui cfr., precedentemente, Trib. Piacenza, 12 ottobre 2011, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, 511; Trib. Livorno, 21 marzo 2000, in *Notariato*, 2000, 6, 566. In dottrina, cfr. Schlesinger, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia* a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, Padova, 1976, I, 1, 437; Cipriano, *Il denaro depositato da un coniuge in comunione legale*, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 12.

(43) Contrariamente si era espresso Ruotolo, Applicabilità dell'art. 184 cod. civ. nell'ambito di procedura esecutiva avente ad oggetto la piena proprietà, per l'intero, di un bene immobile acquistato in comunione legale, Quesito CNN n. 700-2006/C, in CNN notizie, secondo cui, in sede di riparto finale, assegnato ai creditori il valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, il residuo dovrà essere restituito alla comunione legale, e non all'altro coniuge. La comunione legale infatti, per effetto dell'espropriazione forzata, non si è sciolta, ma soltanto materialmente ristretta. Soltanto in sede di eventuale scioglimento della comunione il coniuge esecutato dovrà ai sensi dell'art. 192 cod. civ. provvedere ai relativi rimborsi in favore dell'altro coniuge. In giurisprudenza, nello stesso senso, cfr. Trib. Bari, 18 dicembre 2001, in *Riv. dell'esecuzione forzata*, 2002, 298.

Secondo la ricostruzione offerta dalla S.C., che si rinviene in un passaggio non proprio cristallino della pronunzia in esame, «della contitolarità solidale derivante dal regime di comunione legale potrà darsi adeguato conto nell'apposita sezione - a contenuto libero - della nota di trascrizione di un pignoramento che operato nei riguardi del bene per intero, o, comunque, nelle stesse forme in cui può essere comunque opponibile l'appartenenza alla comunione legale anche dei beni per i quali la nota di trascrizione non fa menzione espressa».

Il pignoramento dovrebbe, dunque, essere eseguito solamente contro il coniuge debitore, questo a prescindere dal fatto che dai Registri Immobiliari emerga o meno l'acquisto in suo favore (44).

Al coniuge non debitore sono comunque riconosciute le opposizioni agli atti esecutivi e quelle "di terzo" (45). Con l'opposizione all'esecuzione il coniuge potrebbe far valere la titolarità esclusiva del bene escusso, oppure l'esistenza di beni personali del coniuge utilmente aggredibili per il soddisfacimento del debito di quest'ultimo. Con l'opposizione agli atti esecutivi, potrebbe far valere l'invalidità di singoli atti, specie qualora comportino la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene.

Il coniuge non debitore, dunque, dovrebbe essere considerato come soggetto passivo dell'espropriazione, con diritti e doveri identici a quelli del debitore esecutato, il che imporrà di notificare anche a costui il pignoramento con applicazione degli artt. 498 e 567 cod. proc. civ. (46).

Ragion per cui dovranno essere avvisati i creditori iscritti anche del coniuge non debitore e la relazione ventennale dovrà riguardare entrambi i coniugi proprietari, segnalando eventuali formalità pregiudizievoli ed i creditori iscritti dell'uno e dell'altro, ciò al fine di non pregiudicare quei terzi che avessero validamente costituito diritti sul bene anche nei confronti del coniuge non direttamente esposto alla procedura esecutiva.

Possibili rilevi critici

Non è certo un caso che la Corte di Cassazione, prima ancora di accostarsi alla tematica in esame, abbia precisato che ciascuna delle soluzioni sul campo presta il fianco ad inconvenienti ed intrinseche aporie comunque non dando luogo a soluzioni assolutamente impeccabili dal punto di vista della coerenza sistemica.

Anche la ricostruzione offerta, infatti, rappresenta un approdo sotto diversi profili non soddisfacente e non è escluso che il nuovo corso inaugurato dalla

Suprema Corte costringerà talora l'interprete ad un'opera di vera e propria ortopedia giuridica.

In primo luogo, si è costretti ad affermare che l'assegnazione (o vendita) del bene pignorato determina una forma di scioglimento della comunione legale «effettivamente eccezionale e desumibile esclusivamente dal sistema legislativo», che è quanto ammettere che si tratta di una creatura giurisprudenziale che il Legislatore non ha mai concepito o delineato nella costruzione positiva della comunione legale. Ma non è solamente lo scioglimento della comunione legale, riferita ad un unico bene e non al complesso regime patrimoniale della famiglia, ad essere il frutto di una creazione giurisprudenziale. Nel caso che ci occupa, anche la ripartizione del ricavato dalla vendita del bene escusso esula totalmente da quel complesso sistema di ripartizione delle attività e delle passività disciplinato dalla legge per i casi di scioglimento della comunione legale medesima.

Anche la soluzione accolta, poi, si presta ad incon-

Note:

(44) Possono darsi diverse possibilità al riguardo: laddove i due coniugi abbiano acquistato un immobile intervenendo entrambi nell'atto, vanteranno una trascrizione "a favore" per un mezzo ciascuno con menzione nel quadro "C" della nota, del regime di comunione legale (almeno laddove si tratti di acquisti compiuti successivamente alla modifica dell'art. 2659 cod. civ. ad opera della legge 28 febbraio 1985, che impose, appunto, la menzione del regime patrimoniale della famiglia anche nella nota di trascrizione). Qualora, invece, sia intervenuto all'atto di acquisto un solo coniuge, questo vanterà una trascrizione per la piena proprietà con menzione nel quadro "C" della nota del regime di comunione legale dei beni. In tale ultimo caso è evidente che l'altro coniuge non vanterà alcuna trascrizione a favore essendo nondimeno beneficiario di un acquisto *ex lege* a mente dell'art. 177 cod. civ. In tale ultimo caso è possibile, invece, che l'instestazione catastale sia stata eseguita indicando anche il coniuge c.d. "non comparente", mediante apposita menzione effettuata in sede di voltura. Se ben s'intende il pensiero della Suprema Corte, anche qualora dai Registri Immobiliari risultasse un'instestazione ad entrambi i coniugi per un mezzo ciascuno, ovvero, anche laddove il coniuge escusso non vantasse alcuna trascrizione a favore (perché ad esempio non era presente al momento dell'acquisto), il pignoramento dovrà essere trascritto contro il solo coniuge escusso per la piena proprietà, con indicazione nel quadro "C" della nota, del regime di comunione dei beni e con menzione, nel quadro "D", della esistenza del rapporto di coniugio, il tutto anche al fine di rendere edotti eventuali ulteriori creditori. Il coniuge non debitore non si vedrà nell'immediato gravato personalmente da alcuna formalità pregiudizievole. Tuttavia, il pignoramento eseguito ai danni del coniuge debitore sarà opponibile ai diretti aventi causa sia dell'uno che dell'altro. In materia di trascrizione degli atti riferibili ai coniugi in comunione legale, cfr. Cendon (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 37, 336 ss.; G. Finocchiaro, in *La Giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, Milano, VI, I, 76 ss.

(45) Ma in questo caso senza poter pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura, in quanto fino allo scioglimento della comunione non sussiste alcuna titolarità della quota stessa.

(46) Così anche, Trib. Mantova, 5 maggio 2009, in *www.il Caso.it*.

venienti pratici laddove allo scioglimento “parziale”, causato dal pignoramento, segua lo scioglimento vero e proprio della comunione legale. In quel contesto, infatti, stando alla lettera della legge, ed a meno di voler ipotizzare ulteriori forzature, è verosimile che il coniuge esecutato sia tenuto *ex art. 192 comma 2 cod. civ.* a rimborsare alla comunione l'intero valore dei beni di cui all'*art. 189 cod. civ.*, il che comporterebbe per il coniuge non debitore un vantaggio economico presumibilmente estraneo al sistema. Costui, infatti, avrebbe già ricavato la metà del valore del bene al momento dell'azione esecutiva ed avrebbe diritto ad un'altra metà di questo, in sede di scioglimento “generale” della comunione.

Tutto questo a voler tacere il fatto che il coniuge non debitore si troverebbe comunque a rivestire nella sostanza la qualifica di soggetto passivo di un pignoramento gravante su un bene di sua proprietà, al di fuori di ogni responsabilità personale correlata al disposto dell'*art. 2740 cod. civ.* (47).

Da un punto di vista pratico, invece, ci pare di poter concludere chiarendo che il nuovo corso inaugurato dalla Suprema Corte avrà probabilmente notevoli risvolti sulle procedure in corso, specie se è vero che numerosi Tribunali hanno continuato a tollerare azioni esecutive esercitate sulla sola quota di un mezzo del coniuge debitore e che oggi dovrebbero, anche d'ufficio (48), dichiarare la procedura inammissibile interrompendone il corso.

La materiale prosecuzione dei procedimenti esecutivi correttamente instaurati con riferimento all'intero bene in comunione, invece, non sarà dissimile rispetto alla procedura di espropriazione della quota singolarmente intesa.

Le norme in materia di espropriazione dei beni indivisi, a partire dall'*art. 180 disp. att. cod. proc. civ.*, dovrebbero ritenersi applicabili in via analogica alla fattispecie in esame.

Soprattutto, ci pare di poter concludere che gli esiti dell'attività esecutiva saranno sostanzialmente identici a quelli che conseguono alla procedura di esecuzione dei beni indivisi (di cui agli *artt. 599 ss. cod. proc. civ.*). Anche se la normativa processuale ammette la possibile alienazione della singola quota espropriata, infatti, nella normalità dei casi questa ipotesi rimane un'evenienza soltanto virtuale. La quota di comproprietà, infatti, non ha nella pratica alcun mercato ed il tentativo di venderla a terzi rischia di rimanere uno spreco di tempo.

Tanto ciò è vero che nella prassi, all'espropriazione di una quota in comproprietà, ove manchi una richiesta di assegnazione da parte dei comproprietari, segue praticamente in ogni caso l'alienazione del be-

ne nella sua interezza, con ripartizione del ricavato tra creditori ed altri comproprietari.

Sotto il profilo dei pignoramenti già eseguiti sulla quota di un mezzo del singolo coniuge e che abbiano già condotto al decreto di trasferimento, invece, non sembra vi sia spazio per un possibile recupero, da parte del coniuge non debitore, del bene già oggetto di assegnazione o vendita coattiva. A seguito dei più recenti interventi della Suprema Corte in materia, infatti, ci pare si sia voluto confermare il diffuso e ormai risalente adagio per cui: «chi acquista a seguito di una procedura esecutiva, acquista bene» (49).

Note:

(47) Cfr. sul punto Cardino, *op. cit.*, § 5, il quale in modo energico ricorda che un'esigenza di maggiore efficienza starebbe alla base della “espropriazione dell'intero”. Ma, per quanto tale esigenza sia fondamentale nel sistema stesso dell'esecuzione forzata, essa non può giungere fino al punto di cancellare un principio di civiltà giuridica fondamentale quale è quello espresso dagli *artt. 2740 e 2910 cod. civ.* (e, processualmente, dall'*art. 477 cod. proc. civ.*). Si risponde dei debiti con i propri beni, non con quelli altrui. Nessuna interpretazione potrà spingersi fino a cancellare tale principio.

(48) Cfr. Trib. Piacenza, 12 ottobre 2011, *cit.*, nel presupposto che in presenza di cause di improcedibilità del processo esecutivo, in particolare discendenti da un pignoramento inammissibile, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad una verifica d'ufficio, pur in assenza di un'iniziativa in tal senso della parte a ciò legittimata, e, in caso di rilievo delle medesime, a emanare una pronuncia - nelle forme dell'ordinanza *ex art. 487 cod. proc. civ.* -, volta a provocare l'arresto del procedimento esecutivo. Così, Baroncini, *op. cit.*, 515.

(49) Cfr. da ultimo, sia pure chiamata a dirimere un contrasto giurisprudenziale non esattamente in termini rispetto alla fattispecie oggetto d'esame, Cass., Sez. Un., 28 novembre 2012, n. 21110, in *Giust. civ.*, 2013, 1, XXVI (solo massima), secondo cui: il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità delle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo con il creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.